



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 52**

Riunione del 6 giugno 2012

52.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **FORNASIERO MATTEO;**
- **PENAZZOLO ELEONORA;**
- **SANTALUCIA ANNA;**
- **SCREMIN MARTINA;**
- **BORDIGNON SERGIO** nella qualità di Presidente Soc. Volley Asolo;
- **SOC. VOLLEY ASOLO** in persona del Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente/Relatore
- Avv. Andrea Ordine	- Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati nei confronti di:

- **SCREMIN MARTINA** "*per avere in violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., preso parte all'incontro assumendo falsamente l'identità di Bernardi Debora pure iscritta a referto, a mezzo di una autocertificazione contraffatta portante una sua foto ma i dati anagrafici di Bernardi Debora. Contestati le aggravanti di cui alle lett. C, D, e J dell'art. 49 Reg. Giur.*";
- **SANTALUCIA ANNA** "*per avere in violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., concorso a falsare il regolare svolgimento della gara del Trofeo U/14 Volley Riese / Volley Asolo del 3/3/2012 consentendo che alla stessa prendesse parte l'atleta Scremin Martina che aveva falsamente assunto l'identità di Bernardi Debora.*";



- **PENAZZOLO ELEONORA** *"per avere in violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., concorso a falsare il regolare svolgimento della gara del Trofeo U/14 Volley Riese / Volley Asolo del 3/3/2012, operando consapevolmente affinché alla stessa prendesse parte l'atleta Scremin Martina, che aveva falsamente assunto l'identità di Bernardi Debora, esibendo al facente funzioni di arbitro una autocertificazione contraffatta portante una foto della Scremin Martina ma i dati anagrafici della Bernardi. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C, D e J dell'art. 49 Reg. Giur.";*
- **VOLLEY ASOLO** *"a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 55, numero 3, lettera B del Reg. Giur. per i fatti contestati ai propri tesserati Scremin Martina, Santalucia Anna e Pennazzolo Eleonora";*
- **BORDIGNON SERGIO** *"nella sua qualità di Presidente del sodalizio, a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 55, numero 2, Reg. Giur. per i fatti contestati al sodalizio del quale è legale rappresentante. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C, D, e J dell'art. 49 Reg. Gur.".*

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 6 giugno 2012 alla quale nessuno è comparso.

Veniva quindi sentita la Procura Federale in persona dell'Avv. Massimo Caravetta il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur. presente in atti, chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei per l'atleta Scremin Martina, per mesi tre per l'atleta (capitano) Santalucia Anna, per anni due per l'allenatrice Pennazzolo Eleonora, per mesi otto per il Presidente Bordingnon Sergio e la multa di € 1.000 per la Soc. Volley Asolo.

--oOo--

La commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti, esaminati i documenti e sentite le parti presenti in udienza:

OSSERVA

E' pacifico, in quanto ammesso dagli stessi incolpati, che nell'ambito di un incontro amichevole U/14F tenutosi in data 3 marzo 2012 l'atleta Scremin Martina vi abbia preso parte assumendo falsamente l'identità di altra atleta. La circostanza è peraltro emersa al termine dello



stesso incontro, confermata dall'atleta e puntualmente riportata a referto.

La soc. Volley Asolo a sua discolpa ha dedotto di aver agito in buona fede e che la sostituzione di persona si era resa necessaria in quanto la squadra si sarebbe presentata all'incontro con sole 5 atleta e quindi con un organico che non le avrebbe consentito di prendere parte alla gara.

Ciò posto, questa Commissione non può esimersi dal censurare la condotta di quanti, in totale spregio del generale principio di lealtà e correttezza, hanno indotto una atleta minorenni a prendere parte ad un incontro sotto falsa identità.

Devono pertanto ritenersi responsabili delle violazioni loro ascritte i dirigenti ed allenatori presenti all'incontro.

A tal proposito nella fase di indagine è emerso che l'allenatore iscritto a referto Matteo Fornasiero non fosse presente all'incontro e completamente ignaro dell'accaduto e, per tale ragione, è esente da responsabilità.

Altrettanto, invece, non può essere detto con riferimento all'allievo allenatore presente in campo, Pennazzolo Elena, la quale non poteva non essere a conoscenza della reale identità della propria giocatrice. Costei, peraltro, deve essere ritenuta responsabile anche della apposizione sul referto della firma apocrifa dell'allenatore Matteo Fornasiero.

Analogamente responsabile dei fatti, ai sensi dell'art. 55, comma 2, Reg. Giur, deve essere ritenuto il presidente Bordignon Sergio il quale, benché ne avesse facoltà, non ha fornito la prova della sua estraneità all'illecito commesso.

Per quanto concerne invece la posizione delle atlete infraquattordicenni Scremin Martina e Santalucia Anna (capitano) questa Commissione è dell'avviso di non poter aderire alla richiesta di sanzione avanzata dalla Procura in quanto ritiene che le stesse, in ragione della loro giovane età e dell'affidamento da loro riposto nei loro dirigenti e allenatori, non fossero consapevoli dell'illecito posto in essere.

Con riferimento, infine, alla richiesta sanzione nei confronti del sodalizio si osserva che lo stesso sodalizio è stato già sanzionato per i medesimi fatti dal GUP competente con la sanzione dell'omologazione dell'incontro con il risultato di 0-3 (0-25; 0-25; 0-25), la



penalizzazione di 3 punti nella classifica del girone del torneo, nonché con una multa di € 50,00 (cinquanta euro).

L'applicazione di una ulteriore sanzione comporterebbe infatti violazione del principio di diritto del *ne bis in idem*.

Con riferimento invece all'ulteriore circostanza contestata, ovvero la predisposizione ed esibizione in occasione dell'incontro di una autocertificazione di identità dell'atleta contraffatta, questa commissione si limita ad evidenziare che agli atti del procedimento di tale documento non v'è traccia.

P.Q.M.

Dispone il non luogo a sanzione nei confronti:

- delle atlete Scremin Martina e Santalucia Anna;
- dell'allenatore Matteo Fornasiero;
- del sodalizio Soc. Volley Asolo.

Dispone applicarsi la sanzione della sospensione:

- per mesi 6 del presidente Bordignon Sergio;
- per mesi 12 per l'allenatore Penazzolo Eleonora.

Roma, 14 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai